

"Legis virtus est imperare"

## **OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE**

Procedura della Cassa di  
Risparmio di San Miniato  
S.p.A. valida per tutte le  
società del Gruppo bancario  
Cassa di Risparmio di San  
Miniato

(adottata ai sensi dell'articolo 2391-  
*bis* del codice civile e della  
Deliberazione Consob n. 17221 del  
12 marzo 2010, come modificata  
dalla Delibera Consob n. 17389 del  
23 giugno 2010, recante  
"Regolamento sulle operazioni con  
Parti Correlate")



**CASSA DI RISPARMIO  
DI SAN MINIATO**

S.p.A.

## Sommario

1.	Premessa .....	5
2.	Obiettivi .....	5
3.	Fonti normative .....	5
4.	Criteri informativi .....	5
5.	Criteri di correlazione.....	6
6.	Definizione di Parte Correlata.....	6
7.	Definizione di Operazione con Parte Correlata .....	7
8.	Definizioni funzionali a quelle di Parti Correlate E di Operazione con Parti Correlate .....	7
9.	Principi interpretativi delle definizioni .....	10
10.	Identificazioni delle Parti Correlate .....	11
11.	Tipologia di Operazioni.....	12
12.	I Comitati di Amministratori Indipendenti: Comitato per il Controllo Interno e Comitato Parti Correlate.....	12
13.	Identificazione delle operazioni di maggiore rilevanza con Parti Correlate .....	13
14.	Disciplina delle Operazioni di minore rilevanza .....	14
15.	Disciplina delle Operazioni di maggiore rilevanza.....	15
16.	Casi di esclusione.....	16
17.	Regime di trasparenza .....	19
18.	Delibere–quadro .....	19
19.	Casi di urgenza .....	20
20.	Direzione e coordinamento .....	20
21.	Comunicazioni alla Società .....	21
22.	Collegio Sindacale .....	22
23.	Modificazioni ed integrazioni .....	22
24.	Entrata in vigore .....	22
25.	Pubblicazione.....	22

Il Consiglio di Amministrazione della Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.A., previo unanime parere favorevole del Comitato per il Controllo Interno - parere rilasciato in virtù di apposito mandato a quest'ultimo conferito in data 19.11.2010 -, ha approvato la presente *Procedura* che adegua il “*Codice di Comportamento della Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.A. valido per tutte le società del gruppo bancario Cassa di Risparmio di San Miniato*” redatto ai sensi dell'art. 2391-bis del codice civile.

La presente *Procedura* dà, in particolare, attuazione al “Regolamento sulle operazioni con Parti Correlate”, adottato dalla Consob con Delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, successivamente modificato con Delibera n. 17389 del 23 giugno 2010 (di seguito anche solo “Regolamento Consob” o “Regolamento”), tenendo conto delle Comunicazioni Consob DEM/10078683 del 24 settembre 2010 e n. 10094530 del 15 novembre 2010.

La Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.A., in quanto società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante<sup>1</sup>, con riferimento alle Operazioni effettuate con proprie Parti Correlate, è tenuta ad adottare le procedure previste dall'art. 4 del Regolamento Consob che, con l'assegnazione di un ruolo centrale agli Amministratori indipendenti, integra in un unico disegno gli obblighi di trasparenza ed i principi in materia di procedure adottati al fine di assicurare condizioni di correttezza nell'intero processo di realizzazione delle Operazioni con Parti Correlate.

La Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.A. (ai sensi dell'art. 4, comma 7, del Regolamento) è tenuta altresì a rendere pubbliche senza indugio le procedure adottate nel proprio sito internet, fermo l'obbligo di pubblicità, anche mediante riferimento al sito medesimo, nella relazione annuale sulla gestione, ai sensi dell'art. 2391-bis del codice civile.

La particolare attenzione rivolta all'adeguatezza ed al funzionamento del proprio sistema di governo societario ha fatto nascere l'esigenza di questa nuova elaborazione sullo sfondo di un contesto normativo in continua evoluzione.

Il Consiglio di Amministrazione valuterà con cadenza periodica se procedere a una revisione della presente *Procedura* tenendo conto, tra l'altro, degli interventi normativi, delle modifiche eventualmente intervenute negli assetti proprietari, nonché dell'efficacia dimostrata dalle procedure nella prassi applicativa.

---

<sup>1</sup> Con riferimento alle società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante l'art. 2 bis del Regolamento Consob in materia di emittenti, ai sensi dell'art. 116 del d. lgs. 24.02.98, n. 58, stabilisce i criteri per l'individuazione di tali soggetti. Rientrano nella categoria gli emittenti italiani i quali, contestualmente: a) abbiano azionisti diversi dai soci di controllo in numero superiore a 200 che detengano complessivamente una percentuale di capitale sociale almeno pari al 5%; b) non abbiano la possibilità di redigere il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'articolo 2435-bis, primo comma, del codice civile.

La *Procedura*, nel definire la normativa interna di riferimento stabilita dalla Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.A. secondo le regole dettate dalla Consob, tiene altresì conto delle ulteriori vigenti disposizioni di legge in materia; i principi enunciati, per espressa previsione normativa, dovranno essere applicati sia alle Operazioni realizzate direttamente dalla Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.A. che a quelle concluse per il tramite di società del Gruppo o controllate.

La *Procedura*, oltre a garantire un'effettiva correttezza e trasparenza sia procedurale che sostanziale in materia, mette in luce la centralità del Consiglio di Amministrazione della Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.A. quale organo di supervisione strategica della Società.

## 1. PREMESSA

L'art. 2391-*bis* del codice civile, introdotto con il Decreto Legislativo 28 dicembre 2004, n. 310 (contenente "Integrazioni e correzioni alla disciplina del diritto societario ed al Testo Unico in materia bancaria e creditizia"), ha disposto che tutte le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio debbano adottare, nel rispetto dei principi generali dettati dalla Consob, regole che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle Operazioni con Parti Correlate. Con riferimento a dette Operazioni si è reso dunque necessario per la Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.A. (di seguito "Cassa", "Capogruppo" o "Società") adottare una *Procedura* che provveda a disciplinare i principi applicati sia in termini di competenza decisionale che in termini di motivazione e di documentazione. Le regole adottate dovranno essere messe in atto non solo per le Operazioni realizzate direttamente dalla Cassa ma anche per quelle realizzate per il tramite di società del Gruppo o controllate.

Al Collegio Sindacale, quale organo di controllo, è fatto obbligo di vigilare sulla loro osservanza, riferendo delle stesse nella relazione all'Assemblea.

## 2. OBIETTIVI

Obiettivo della *Procedura* è quello di disciplinare, in base alle vigenti disposizioni di legge e di Regolamento, le Operazioni con Parti Correlate effettuate dalla Cassa e dalle società del Gruppo o controllate al fine di rafforzare la tutela degli azionisti e degli altri portatori di interessi contrastando eventuali abusi che possano scaturire da Operazioni in potenziale conflitto di interessi effettuate con Parti Correlate.

L'esigenza primaria della *Procedura*, in armonia con il Regolamento Consob è, pertanto, quella di predisporre un organico insieme di norme contenente:

- a) i principi in materia di procedure che le società devono adottare al fine di assicurare condizioni di correttezza nell'intero processo di realizzazione delle Operazioni con Parti Correlate, ossia il *regime procedurale*;
- b) gli obblighi in tema di informativa al mercato per tale tipologia di Operazioni, ossia il *regime di trasparenza*.

## 3. FONTI NORMATIVE

Nell'introdurre la disciplina prevista dall'art. 2391-*bis* del codice civile, la *Procedura* deve tener conto di molteplici fonti normative; in materia concorrono, infatti, oltre alle regole dettate dalla Consob, sia le norme relative ai doveri degli amministratori in conflitto di interessi (con particolare riferimento agli artt. 2391 e 2629-*bis* del codice civile), sia le disposizioni dell'art. 136 del Decreto Legislativo n. 385/1993 (di seguito "Testo Unico Bancario" o "TUB") come modificato dall'art 8 della Legge 262/2005 ed altresì novellato dall'art. 1, comma 8, del Decreto Legislativo n. 303/2006, con le relative Istruzioni di Vigilanza impartite dalla Banca d'Italia (Titolo II, capo 3).

## 4. CRITERI INFORMATORI

La presente *Procedura* recepisce la normativa prevista per le società con azioni quotate nei mercati regolamentati, senza fare ricorso alle esenzioni e semplificazioni consentite dal Regolamento Consob per le società con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante.

La presente *Procedura* si uniforma alle sotto specificate fonti normative:

- al dettato dell'art. 150 del decreto legislativo 24.02.1998 n. 58 (di seguito “Testo Unico della Finanza” o “TUF”) che regola il flusso informativo al Collegio Sindacale, al quale dovrà dunque essere data notizia delle caratteristiche dell'Operazione, dei relativi effetti economici, finanziari e patrimoniali ad essa connessi, nonché delle parti coinvolte;
- alle previsioni dell'art. 9 del Codice di Autodisciplina per la Corporate Governance delle società quotate promosso dalla Borsa Italiana S.p.A.;
- alle previsioni del Codice di Autodisciplina per la Corporate Governance delle società quotate promosso dalla Borsa Italiana S.p.A. con riferimento alla costituzione del Comitato per il Controllo Interno.

La *Procedura* inoltre stabilisce che – in analogia alle previsioni di legge dettate in materia di obbligazioni degli esponenti aziendali – i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, che pongano in essere una Operazione in qualità di Parti Correlate, debbono astenersi dal partecipare al procedimento di formazione della volontà dell'organo deliberante, allontanandosi dalla seduta. Il soggetto interessato è dunque chiamato ad allontanarsi dalla riunione al momento della discussione o della deliberazione. I componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale delle società del Gruppo sono obbligati ad adottare analogo comportamento.

## 5. CRITERI DI CORRELAZIONE

Con riferimento alle Operazioni concluse con Parti Correlate, sono identificati i seguenti criteri di correlazione:

- "Correlazione di Gruppo", che riguarda i rapporti di controllo, di collegamento e di influenza notevole che interessano direttamente la Cassa ed il suo Gruppo;
- "Correlazione Diretta", che contempla, oltre ai componenti degli Organi Sociali (Amministratori e Sindaci) ed al Direttore Generale, il Vice Direttore Generale ed i Dirigenti con responsabilità strategiche, ove esistenti;
- "Correlazione Indiretta", che riguarda gli stretti familiari di Parti Correlate - persone fisiche, nonché le entità nelle quali tali soggetti esercitino il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole.

## 6. DEFINIZIONE DI PARTE CORRELATA

Un soggetto è parte correlata (in seguito “Parte Correlata”) alla Cassa qualora:

- (a) direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone:
- (i) controlla la società, ne è controllato, o è sottoposto a comune controllo<sup>2</sup>;

---

<sup>2</sup> La Commissione, nel fornire chiarimenti circa la valutazione che le società debbono compiere al fine di stabilire se un soggetto sia in grado di esercitare il controllo, anche congiunto, o un'influenza notevole sulla società, precisa che in relazione ai patti parasociali, la semplice esistenza di un patto non comporta per i pattisti l'automatica qualifica di Parti

- (ii) detiene una partecipazione nella società tale da poter esercitare un'influenza notevole su quest'ultima<sup>3</sup>;
- (iii) esercita il controllo sulla società congiuntamente con altri soggetti;
- (b) è una società collegata della Cassa;
- (c) è una joint venture in cui la società è una partecipante;
- (d) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche della Cassa o della sua controllante;
- (e) è uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui alle lettere (a) o (d);
- (f) è un'entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere (d) o (e) esercita il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto;
- (g) è un fondo pensionistico complementare, collettivo od individuale, italiano od estero, costituito a favore dei dipendenti della Cassa, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata<sup>4</sup>.

## 7. DEFINIZIONE DI OPERAZIONE CON PARTE CORRELATA

Per *Operazione con Parte Correlata* si intende qualunque trasferimento di risorse, servizi, obbligazioni fra Parti Correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo.

Si considerano comunque incluse:

- le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con Parti Correlate<sup>5</sup>;
- ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche.

## 8. DEFINIZIONI FUNZIONALI A QUELLE DI PARTI CORRELATE E DI OPERAZIONE CON PARTI CORRELATE

---

Correlate, bensì tale qualificazione, da valutarsi in relazione al singolo soggetto partecipante al patto, si rinviene solo, qualora per le specifiche caratteristiche del patto (entità delle partecipazioni individuali e complessive, clausole regolanti il rapporto fra soci e contenuto del patto) sia possibile riscontrare un controllo congiunto o individuale o un'influenza notevole sulla società.

<sup>3</sup> La Consob nella Comunicazione n. 10078683 del 24 settembre 2010, precisa che, sebbene non sia esplicitamente contemplata l'ipotesi in cui l'influenza notevole sia esercitata da più soggetti in modo congiunto, il riferimento alla partecipazione quale elemento ai fini della determinazione della presenza di un'influenza notevole comporta che più soggetti possono concorrere alla determinazione dell'influenza dominante (ad esempio, in presenza di un patto parasociale).

<sup>4</sup> Il richiamo ai fondi pensione contenuto nella definizione di Parte Correlata fa riferimento non già a tutti i fondi pensione di cui genericamente beneficino tutti o alcuni dei dipendenti, bensì ai soli fondi istituiti o promossi dalle società, nonché ai fondi sui quali queste ultime siano in grado di esercitare un'influenza.

<sup>5</sup> Si precisa in proposito, come osservato dalla Consob, nella Comunicazione n. 10078683 del 24 settembre 2010, che le scissioni proporzionali e gli aumenti di capitale offerti in opzione ai soci sono esclusi dal novero delle Operazioni con Parti Correlate in quanto rivolti, indifferentemente, a parità di condizioni, a tutti i soci. Chiarisce inoltre la Consob che sono da considerare Operazioni con Parti Correlate i finanziamenti in pool a cui partecipino "a titolo qualificato" (ad esempio in qualità di *arranger* o *capofila*) una banca Parte Correlata.

Ai fini delle definizioni sopra indicate le nozioni di “controllo”, “controllo congiunto”, “influenza notevole”, “stretti familiari”, “dirigenti con responsabilità strategiche”, “società controllata”, “società collegata” e “joint venture” sono le seguenti:

### ***Controllo***

Il *controllo* è il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un’entità al fine di ottenere benefici dalle sue attività.

Si presume che esista il controllo quando un soggetto possiede, direttamente o indirettamente attraverso le proprie controllate, più della metà dei diritti di voto di un’entità a meno che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce controllo. Il controllo esiste anche quando un soggetto possiede la metà, o una quota minore, dei diritti di voto esercitabili in assemblea se questi ha:

- (a) il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori;
- (b) il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell’entità in forza di uno statuto o di un accordo;
- (c) il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, ed il controllo dell’entità è detenuto da quel Consiglio;
- (d) il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del Consiglio di Amministrazione, ed il controllo dell’entità è detenuto da quel Consiglio.

### ***Controllo congiunto***

Il *controllo congiunto* è la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su un’attività economica.

### ***Influenza notevole***

L’*influenza notevole* è il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un’entità senza averne il controllo. Un’influenza notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi.

Se un soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), il 20% o una quota maggiore dei voti esercitabili nell’assemblea della partecipata, si presume che abbia un’influenza notevole, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. Di contro, se il soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), una quota minore del 20% dei voti esercitabili nell’assemblea della partecipata, si presume che la partecipante non abbia un’influenza notevole, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata. La presenza di un soggetto in possesso della maggioranza assoluta o relativa dei diritti di voto non preclude necessariamente a un altro soggetto di avere un’influenza notevole.

L’esistenza di influenza notevole è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:

- (a) la rappresentanza nel Consiglio di Amministrazione, o nell’organo equivalente, della partecipata;
- (b) la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili;
- (c) la presenza di Operazioni rilevanti tra la partecipante e la partecipata;
- (d) l’interscambio di personale dirigente;
- (e) la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali.

### ***Dirigenti con responsabilità strategiche***

I *dirigenti con responsabilità strategiche* sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Cassa, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della Cassa stessa.<sup>6</sup>

### ***Stretti familiari***

Si considerano *stretti familiari di un soggetto* quei familiari che ci si attende possano influenzare il, o essere influenzati dal, soggetto interessato nei loro rapporti con la Cassa.

Si presume essi includano:

- (a) il coniuge non legalmente separato e il convivente;
- (b) i figli e le persone a carico del soggetto, del coniuge non legalmente separato o del convivente.

### ***Società controllata***

Una *società controllata* è un'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, controllata da un'altra entità.

### ***Società collegata***

Una *società collegata* è un'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, in cui un socio eserciti un'influenza notevole ma non il controllo o il controllo congiunto.

### ***Joint venture***

Una *joint venture* è un accordo contrattuale con il quale due o più parti intraprendono un'attività economica sottoposta a controllo congiunto.

### ***Amministratore indipendente***

Sono considerati *amministratori indipendenti*, ai fini della presente *Procedura*, gli amministratori con i requisiti previsti dall'art. 10 dello Statuto della Cassa<sup>7</sup>, che recepisce integralmente i principi e i criteri applicativi del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A.<sup>8</sup>.

<sup>6</sup> In linea con quanto affermato nel documento di esito delle consultazioni del 27 luglio 2006 in materia di "*Principi contabili internazionali: schemi di bilancio per le imprese ed informazione societaria*", si precisa che nella categoria dei "dirigenti con responsabilità strategiche" la Consob ritiene inclusi anche i componenti effettivi degli organi di controllo (collegio sindacale e consiglio di sorveglianza).

<sup>7</sup> In forza del vigente Statuto sociale della Cassa sono indipendenti gli Amministratori in possesso dei seguenti requisiti: a) non aver avuto con la Società nell'esercizio precedente, direttamente o indirettamente, relazioni commerciali, finanziarie o professionali significative; b) non rivestire la carica di amministratore esecutivo in una controllata della Società; c) non essere soci o amministratori e non avere relazioni specifiche di affari con il soggetto incaricato della revisione contabile della Società; d) non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai punti precedenti. In ogni caso l'Amministratore, non può essere considerato indipendente nelle seguenti ipotesi: 1) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciarie o interposta persona, controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società; 2) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo della Società, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la Società, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società o è in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole; 3) se, direttamente o indirettamente ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: a) con una controllata della Società, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo; b) con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo; c) ovvero è, o è stato nei precedenti tre

### ***Amministratore indipendente non correlato***

L'Amministratore che, in una determinata Operazione, non sia la stessa controparte o una Parte Correlata di quest'ultima, e che possa pertanto essere ritenuto realmente indipendente con riferimento alla specifica Operazione.

### ***Comitato per il Controllo Interno***

Il Comitato, composto da tre Amministratori Indipendenti, che espleta le funzioni indicate nel proprio Regolamento.

### ***Comitato Parti Correlate***

Il Comitato chiamato ad esprimere il proprio parere (vincolante o non vincolante) per le Operazioni poste in essere dalla Cassa con proprie Parti Correlate composto da tre Amministratori Indipendenti, che espleta le funzioni indicate nel proprio Regolamento.

### ***Interessi Significativi***

Gli interessi di un soggetto che controlli o eserciti un'influenza dominante sulla Cassa e che detenga nella Società Controllata o Collegata, controparte dell'Operazione, una partecipazione che, sommata a quella detenuta nella Cassa, renda conveniente il trasferimento di risorse.

Costituisce altresì "interesse significativo" la condivisione tra la Cassa e la Società Controllata (o la Società Collegata con cui l'Operazione è svolta) di uno o più amministratori o altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche che beneficino di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari (o comunque di remunerazioni variabili) dipendenti direttamente e in misura significativa dai risultati conseguiti da tale Società Controllata o Società Collegata.

## **9. PRINCIPI INTERPRETATIVI DELLE DEFINIZIONI**

Nell'esame di ciascun rapporto con Parti Correlate l'attenzione deve essere rivolta alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica.

---

esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti; 4) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Società o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo della Società, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria; 5) se è stato amministratore della Società per più di nove anni negli ultimi dodici anni; 7) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore; 8) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

<sup>8</sup> Il Regolamento Consob richiede in linea generale che un amministratore, per poter essere definito "*indipendente*" ai sensi della disciplina ivi contenuta, sia in possesso quantomeno dei requisiti previsti dall'art. 148 del TUF. Tuttavia, per le società che dichiarino nella c.d. "*relazione sul governo societario e gli assetti proprietari*", redatta ai sensi dell'art. 123-bis del TUF, di aderire a un codice di comportamento in materia di governo societario promosso da società di gestione dei mercati regolamentati o da associazioni di categoria, il Regolamento Consob richiede che siano considerati "*amministratori indipendenti*" gli amministratori giudicati tali dalle società ai sensi del medesimo codice, a condizione che i criteri di valutazione dell'indipendenza ivi indicati siano almeno equivalenti a quelli previsti dall'art. 148 del TUF. In merito, la Consob, tramite la Comunicazione n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010, ha precisato di ritenere che i criteri attualmente previsti dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A. siano "*almeno equivalenti a quelli dell'articolo 148, comma 3, del TUF*".

L'interpretazione delle definizioni sopra riportate è compiuta facendo riferimento al complesso dei principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'art. 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002.

## 10. IDENTIFICAZIONI DELLE PARTI CORRELATE

Sono "Parti Correlate" della Cassa i seguenti soggetti:

- a) i soggetti controllanti la Cassa, e precisamente allo stato attuale: GRIFONI Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.A. e Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato;
- b) le Società Controllate facenti parte del Gruppo bancario Cassa di Risparmio di San Miniato, e precisamente allo stato attuale: Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.A., Fiducia S.p.A. e San Genesio Immobiliare S.p.A.;
- c) le società collegate, e precisamente allo stato attuale: Tirrena Professional Factor S.p.A. (in liquidazione), Vegagest S.G.R. S.p.A., Cassa di Risparmio di Volterra S.p.A. ed Energetic S.p.A.;
- d) le società che detengono una partecipazione nella Cassa tale da poter esercitare sulla stessa un'influenza notevole, e precisamente allo stato attuale: Società Cattolica di Assicurazione società cooperativa;
- e) le Società sulle quali le Società controllate dalla Cassa esercitano un'influenza notevole, e precisamente allo stato attuale : Invest S.p.A.;
- f) i componenti degli organi amministrativi e di controllo della GRIFONI Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.A. e della Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato<sup>9</sup>;
- g) gli Amministratori, i Sindaci, il Direttore Generale, il Vice Direttore Generale ed i Dirigenti della Cassa con "Responsabilità Strategiche"<sup>10</sup>;
- h) gli stretti familiari delle persone individuate ai punti f) e g), secondo i criteri determinati dalla Consob;
- i) i soggetti controllati dalle persone individuate ai punti f) g) ed h) ed i soggetti collegati (ai sensi dell'art. 2359, comma 3 del codice civile) alle persone stesse;
- j) il fondo pensionistico complementare, collettivo o individuale, italiano o estero, costituito a favore dei dipendenti della Cassa, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata e precisamente allo stato attuale: il fondo pensione dipendenti Carismi.

---

<sup>9</sup> Con riferimento agli organi amministrativi della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione della Cassa ha deliberato di circoscrivere il perimetro degli Amministratori ai soli componenti il Comitato di Gestione (delibera n. 22 del 19.01.2007).

<sup>10</sup> La Consob, con comunicazione n. 302582 del 4.4.2003, definisce i Dirigenti con responsabilità strategiche come "coloro che hanno il potere e la responsabilità della pianificazione, della Direzione e del controllo delle attività di impresa". Al momento, all'interno della struttura aziendale della Cassa, non è ricoperta la figura del Vice Direttore Generale e non sono identificati Dirigenti con responsabilità strategiche diversi dal Direttore Generale.

Alle Parti Correlate della Cassa individuate ai punti f) e g) è fatto obbligo di compilare apposito modulo che viene allegato alla presente *Procedura* (“Dichiarazione esponenti aziendali e Parti Correlate”). Gli esponenti aziendali ed i Dirigenti con Responsabilità Strategiche della Capogruppo e delle società controllanti, nella loro qualità di Parti Correlate, debbono dunque compilare i punti da 5) a 8) del modulo. Al punto 8) in particolare, dovranno indicare nominativamente gli stretti familiari. Questi ultimi non debbono, a loro volta, sottoscrivere una autonoma dichiarazione. Ai medesimi soggetti è fatto altresì obbligo di dare tempestiva comunicazione alla Cassa delle variazioni che intervengano rispetto alle informazioni già fornite.

## **11. TIPOLOGIA DI OPERAZIONI**

Ai sensi della presente *Procedura* il termine “Operazioni” comprende tutti gli atti aventi per oggetto diritti a contenuto patrimoniale quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli atti di disposizione, anche a titolo gratuito, di diritti e di beni mobili ed immobili, la concessione e l'ottenimento di finanziamenti e garanzie, ecc.

Le Operazioni vengono distinte nelle seguenti categorie:

- *Operazioni di maggiore rilevanza*, ovvero le Operazioni con Parti Correlate, individuate come tali ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera a), del Regolamento Consob, nel successivo art. 13;
- *Operazioni di minore rilevanza*, ovvero le Operazioni con Parti Correlate diverse dalle Operazioni di maggiore rilevanza e dalle Operazioni di importo esiguo individuate, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Consob, nel successivo art. 14;
- *Operazioni ordinarie*, ovvero le Operazioni rientranti nell'ordinario esercizio dell'attività operativa e della connessa attività finanziaria concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, di cui al successivo art. 16.

## **12. I COMITATI DI AMMINISTRATORI INDIPENDENTI: COMITATO PER IL CONTROLLO INTERNO E COMITATO PARTI CORRELATE**

In data 21.11.2008 il Consiglio di Amministrazione della Cassa ha deliberato la costituzione di un Comitato composto da tre amministratori indipendenti, denominato *Comitato per il Controllo Interno*, investito dal Consiglio stesso, in data 19.11.2010, del compito di fornire il parere preventivo ai sensi dell'art. 4, comma 3, del Regolamento Consob, sulla presente *Procedura*.

Il Consiglio di Amministrazione della Cassa istituisce un Comitato Parti Correlate composto da tre componenti.

Al Comitato Parti Correlate, al fine di garantire la correttezza sostanziale delle Operazioni con Parti Correlate (in conformità all'art. 7, comma 1, lett. a) ed all'art. 8, comma 1, lettera b) e c) del Regolamento Consob), sono attribuiti gli specifici compiti previsti dalle richiamate norme; più precisamente:

- con riferimento alle *Operazioni di minore rilevanza*, i compiti istruttori, oltre che un ruolo consultivo, al fine di rilasciare un motivato parere non vincolante richiesto dal Regolamento;
- con riferimento alle *Operazioni di maggiore rilevanza*, oltre che alle funzioni istruttorie, il compito di rilasciare un motivato parere vincolante.

Tutti i componenti del Comitato Parti Correlate sono Amministratori indipendenti non correlati della Cassa.

E' facoltà del Consiglio di Amministrazione nominare come componenti supplenti del Comitato Parti Correlati altri Amministratori indipendenti non correlati della Cassa.

I componenti supplenti del Comitato Parti Correlate subentrano, nell'ordine indicato all'atto della nomina, in via temporanea per l'esame di Operazioni nelle quali controparte sia un componente effettivo del Comitato Parti Correlate (ovvero una Parte Correlata per il loro tramite).

Ove non abbia proceduto a norma del precedente comma, il Comitato Parti Correlate è integrato per l'esame di Operazioni nelle quali controparte sia un componente effettivo del Comitato Parti Correlate (ovvero una Parte Correlata per il loro tramite) con l'Amministratore indipendente più anziano in carica.

Nel caso in cui non siano in carica almeno tre Amministratori indipendenti le delibere relative alle modificazioni della *Procedura* e all'approvazione delle Operazioni di maggiore e minore rilevanza sono approvate previo parere degli Amministratori indipendenti eventualmente presenti o, in loro assenza, previo parere non vincolante di un esperto indipendente.

Nel caso in cui non siano in carica almeno tre Amministratori indipendenti, i compiti e le prerogative attribuiti al Comitato Parti Correlate per le fasi delle trattative e dell'istruttoria per le Operazioni di maggiore rilevanza sono attribuiti a uno o più amministratori non correlati eventualmente presenti ovvero a un esperto indipendente.

### **13. IDENTIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE**

Ai fini della presente *Procedura*, sono da considerare *Operazioni di maggiore rilevanza* le Operazioni che superano la soglia del 5% (cinque per cento) di almeno uno degli indici di rilevanza di seguito indicati.

- (a) “**Indice di rilevanza del controvalore**”: è il rapporto tra il controvalore dell'Operazione e il patrimonio di vigilanza tratto dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Società. Se le condizioni economiche dell'Operazione sono determinate, il controvalore dell'Operazione è:
- (i) per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
  - (ii) per le componenti costituite da strumenti finanziari, il *fair value* determinato, alla data dell'Operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n.1606/2002;
  - (iii) per le Operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell'Operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'Operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.

- (b) **“Indice di rilevanza dell'attivo”**: è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'Operazione e il totale attivo della Società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'Operazione. Per le Operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione. Per le Operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:
- (i) in caso di acquisizioni, il controvalore dell'Operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
  - (ii) in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.
- Per le Operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:
- (i) in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
  - (ii) in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.
- (c) **“Indice di rilevanza delle passività”**: è il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo della Società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo di azienda acquisiti.

Sono altresì da considerare **Operazioni di Maggiore Rilevanza** le Operazioni aventi caratteristiche omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, concluse nel corso del medesimo esercizio con la stessa Parte Correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla Cassa, le quali, pur non qualificabili singolarmente come Operazioni di Maggiore Rilevanza, superino, ove cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza identificate nel precedente comma 1 del presente articolo. Ai fini dell'identificazione delle fattispecie ora individuate, la competente struttura della Cassa segnala tempestivamente al Comitato Parti Correlate, al Consiglio di Amministrazione ed al Direttore Generale l'approssimarsi del superamento delle soglie di rilevanza. Qualora un'Operazione o più Operazioni tra loro cumulate siano qualificabili come Operazioni di Maggiore Rilevanza (ai sensi di quanto previsto al precedente comma 1 del presente articolo) e tale risultato appaia manifestamente ingiustificato in considerazione delle specifiche circostanze, il Direttore Generale può richiedere alla Consob di indicare modalità alternative da seguire nel calcolo degli indici di cui al precedente comma 1.

## **14. DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA**

Le Operazioni di Minore Rilevanza sono approvate, in conformità a quanto previsto dal sistema di deleghe di poteri vigente, previo parere non vincolante del Comitato Parti Correlate.

Esse sono istruite in modo da illustrare in modo approfondito e documentato le ragioni dell'Operazione nonché la convenienza e la correttezza sostanziale delle sue condizioni.

La documentazione istruttoria, sintetizzata in un'apposita relazione – redatta dalla struttura proponente l'Operazione e munita dei pareri eventualmente previsti rilasciati delle altre funzioni aziendali competenti – è trasmessa al Comitato Parti Correlate con congruo anticipo rispetto alla data in cui esso è chiamato ad esprimersi.

Il Comitato esprime un motivato parere sull'interesse della Cassa al compimento dell'Operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Il Comitato deve rendere il proprio parere prima dell'approvazione definitiva dell'Operazione di Minore Rilevanza.

Il Comitato può farsi assistere, a spese della Cassa (ma nei limiti del budget di spesa assegnati dal Consiglio di Amministrazione), da uno o più esperti indipendenti di propria scelta.

Il Comitato, previa autonoma valutazione sulla sussistenza del requisito di indipendenza, potrà scegliere il medesimo esperto che la Cassa abbia eventualmente nominato per il compimento dell'Operazione, purché l'incarico preveda espressamente che l'esperto assista anche e specificamente il Comitato Parti Correlate nello svolgimento dei compiti spettanti ai sensi della presente *Procedura*.

La decisione sulla Operazione di Minore Rilevanza dà conto delle motivazioni in merito all'interesse della Cassa al compimento dell'Operazione nonché della convenienza e correttezza sostanziale dell'Operazione e delle relative condizioni.

Nel caso in cui non si ritenga di condividere il parere del Comitato Parti Correlate, la decisione deve specificare le ragioni di tale mancata condivisione.

Dell'esecuzione dell'Operazione viene data completa e tempestiva informativa, secondo quanto previsto dalle vigenti procedure aziendali, alla funzione aziendale cui è demandata la predisposizione della documentazione contabile.

Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale vengono informati, a cura della competente struttura, con cadenza almeno trimestrale, sull'esecuzione delle Operazioni di Minore Rilevanza.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 114, comma 1, del Testo Unico della Finanza, in presenza di un parere negativo del Comitato Parti Correlate, è messo a disposizione del pubblico, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle Operazioni approvate nel corso del trimestre di riferimento, nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento o sul sito internet della Cassa.

La disciplina del presente articolo si applica anche alla fase istruttoria e alla fase di approvazione delle proposte di deliberazione relative a Operazioni con Parti Correlate che sono di competenza o devono essere autorizzate dall'Assemblea.

## **15. DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA**

Le deliberazioni aventi ad oggetto Operazioni di Maggiore Rilevanza sono riservate alla competenza del Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato Parti Correlate, o uno o più dei suoi componenti a ciò delegati, è coinvolto nella fase delle trattative e nella fase istruttoria attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo.

Il Comitato Parti Correlate, per mezzo del suo Presidente o di delegati, ha facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria.

Il Consiglio di Amministrazione delibera sulla base della documentazione istruttoria e del parere favorevole vincolante del Comitato Parti Correlate<sup>11</sup> che può farsi assistere, a spese della Cassa, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta.

La deliberazione dà conto delle motivazioni in merito all'interesse della Cassa al compimento dell'Operazione nonché della convenienza e correttezza sostanziale dell'Operazione e delle relative condizioni.

La disciplina di cui al presente Articolo si applica anche alla fase delle trattative, alla fase istruttoria e alla fase di approvazione delle proposte di deliberazione relative a Operazioni con Parti Correlate che sono di competenza dall'Assemblea.

## 16. CASI DI ESCLUSIONE

Ai sensi dell'art. 13, commi 1 e 4, del Regolamento Consob, le disposizioni ivi contenute non si applicano:

- a) alle deliberazioni assembleari di cui all'art. 2389, comma 1, del codice civile, relative ai compensi spettanti ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo;
- b) alle deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'Assemblea ai sensi dell'art. 2389, comma 3, del codice civile;
- c) alle deliberazioni assembleari di cui all'art. 2402 del codice civile, relative ai compensi spettanti ai componenti del Collegio Sindacale;
- d) alle Operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite da Autorità di vigilanza, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla capogruppo per l'esecuzione di istruzioni impartite da Autorità di vigilanza nell'interesse della stabilità del gruppo (fermo quanto previsto dal *regime di trasparenza*).

---

<sup>11</sup> Il Consiglio di Amministrazione della Cassa ha manifestato la volontà di non procedere con una Operazione con Parti Correlate in caso di avviso contrario degli Amministratori indipendenti; la Cassa non intende dunque avvalersi del meccanismo c.d. di *whitewash* che prevede che, nell'ipotesi rappresentata, l'operazione debba essere approvata dall'assemblea, che decide - oltre che con le maggioranze prescritte dal codice civile - anche con il voto favorevole della maggioranza dei soci non Correlati.

Pertanto, rimangono esclusi dall'ambito di applicazione della presente *Procedura* i sopra indicati "casi di esclusione".

Inoltre, avvalendosi delle facoltà espressamente previste dall'art. 13, commi 2 e 3, e dall'art. 14, comma 2, del Regolamento Consob, si decide di escludere *in toto* dall'ambito di applicazione della presente *Procedura* le seguenti Operazioni:

- e) le *Operazioni di importo esiguo*, individuate sulla base dei criteri di seguito precisati:
- la concessione di finanziamenti senza garanzia, per importi fino a 250.000,00= Euro;
  - la concessione di finanziamenti con garanzia reale, per importi fino a 250.000,00= Euro;
  - le Operazioni aventi ad oggetto la prestazione di opere e di servizi, gli accordi di collaborazione per l'esercizio e lo sviluppo dell'attività sociale per importi fino a 250.000,00 Euro;
  - l'acquisto e la cessione di diritti relativi a beni immobili e la concessione in comodato degli stessi per importi fino a 250.000,00 Euro;
  - ogni altra Operazione, che non sia riservata alla competenza del Consiglio di Amministrazione o che non sia compresa in altre ipotesi di esonero di cui al presente Articolo, ed il cui valore non ecceda l'importo di 250.000,00= Euro.
- f) le *Operazioni Ordinarie*, individuate sulla base dei criteri di seguito precisati, concluse a "condizioni di mercato o standard" (fermo quanto previsto in materia di *informativa periodica*, ove applicabile) Ai fini dell'individuazione di tali Operazioni si considerano Ordinarie<sup>12</sup> quelle rientranti nell'ambito dell'ordinario esercizio dell'attività operativa<sup>13</sup> - ivi inclusa, per le Operazioni da compiersi per il tramite di società controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, l'attività operativa propria di queste ultime - e della connessa attività finanziaria<sup>14</sup>, o concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard. A tal fine si considerano condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard le condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di Parti non Correlate per Operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui la Società sia obbligata per legge a contrarre a un determinato corrispettivo. Le condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard devono essere documentate e risultare da oggettivi elementi di riscontro. Dell'esecuzione dell'Operazione ordinaria viene comunque data completa e tempestiva

<sup>12</sup> Il Regolamento prevede che le Operazioni ordinarie:

i) siano comunicate alla Consob entro sette giorni dalla deliberazione (con indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo); ii) vengano indicate nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale per quali Operazioni la società si è avvalsa della facoltà di esclusione dagli obblighi informativi "ordinari".

<sup>13</sup> La Consob considera "**attività operativa**" l'insieme (i) delle principali attività generatrici di ricavi della società e (ii) di tutte le altre attività di gestione che non siano classificabili come "di investimento" o "finanziarie" (cfr. Comunicazione Consob n. 10078683 del 24 settembre 2010).

Nelle "**attività di investimento**" secondo la Consob – Comunicazione n. 10078683 del 24 settembre 2010 – ricadono:

(i) le Operazioni che determinano l'acquisto e la cessione di attività immobilizzate, quali gli acquisti e le cessioni di immobili, impianti e macchinari o di attività immateriali, ad eccezione delle attività non correnti che siano possedute per la vendita,

(ii) gli investimenti finanziari che non rientrino nelle c.d. "disponibilità liquide equivalenti".

Nella "**attività finanziaria**" rientrano le attività che determinano modifiche:

- (i) della dimensione e della composizione del capitale proprio versato,  
(ii) dei finanziamenti ottenuti dalla società .

In conformità alle indicazioni dei principi contabili internazionali, la classificazione di un'Operazione all'interno di una delle tre grandi aree di attività (operativa, di investimento, finanziaria) deve essere compiuta nel modo più appropriato secondo l'attività svolta dalla società (es: per la Cassa la concessione di prestiti, in qualunque forma, è solitamente classificabile come attività operativa poiché essa ricade tra le attività generatrici di ricavi).

<sup>14</sup> Questa definizione consente di includere nelle Operazioni esenti anche Operazioni in astratto qualificabili come finanziarie, nella misura in cui queste siano accessorie allo svolgimento dell'attività operativa.

informativa, secondo quanto previsto dalle vigenti procedure aziendali, alla funzione aziendale cui è demandata la predisposizione della documentazione contabile.

- g) i piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea ai sensi dell'art.114-bis del TUF e le relative Operazioni esecutive (fermo quanto previsto in materia di *informativa periodica*, ove applicabile);
- h) le deliberazioni in materia di remunerazione (i) degli amministratori investiti di particolari cariche che non rientrino nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'assemblea ai sensi dell'art. 2389, comma 3, del codice civile, nonché (ii) degli altri dirigenti con responsabilità strategiche, a condizione che:
- la Cassa abbia adottato una politica di remunerazione;
  - nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da amministratori non esecutivi in maggioranza indipendenti;
  - sia stata sottoposta all'approvazione o al voto consultivo dell'assemblea una relazione che illustri la politica di remunerazione;
  - la remunerazione assegnata sia coerente con tale politica;
- i) le Operazioni con o tra Società Controllate, anche congiuntamente, nonché le Operazioni con società collegate, qualora nelle società controllate o collegate<sup>15</sup>, controparti dell'operazione, non vi siano interessi significativi di altre Parti Correlate con la Cassa (fermo quanto previsto in materia di *informativa periodica*). L'esclusione delle Operazioni con o tra Società Controllate, anche congiuntamente, nonché le Operazioni con società collegate è subordinata al fatto che nelle Società controllate o collegate, controparti dell'operazione, non siano presenti interessi di altre Parti Correlate della Società tali da rendere conveniente, per queste ultime, un trasferimento di risorse da una società all'altra (Interessi Significativi). Si considerano senz'altro "interessi significativi" gli interessi di un soggetto che controlli o eserciti un'influenza dominante sulla Cassa e che detenga nella Società controllata o collegata, controparte dell'operazione, una partecipazione che, sommata a quella detenuta nella Cassa, renda conveniente il trasferimento di risorse. Non costituisce interesse significativo la mera condivisione tra la Cassa e le controllate di uno o più amministratori o Dirigenti con Responsabilità Strategiche. Di contro costituisce "interesse significativo" la condivisione tra la Cassa e la Società controllata (o la Società collegata con cui l'Operazione è svolta) di uno o più amministratori o altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche che beneficino di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari (o comunque di remunerazioni variabili) dipendenti direttamente e in misura significativa dai risultati conseguiti da tale Società controllata o Società collegata.

Ferme le disposizioni in materia di Informazioni Privilegiate, qualora all'Operazione con Parte Correlata si applichi l'art. 136 del Testo Unico Bancario non si applica la disciplina in materia di pareri e di esperti indipendenti.

---

<sup>15</sup> Ai fini dell'esenzione, si fa riferimento alla definizione di società controllata e collegata rilevante per l'individuazione delle Parti Correlate e mutuata dai principi contabili internazionali vigenti alla data di entrata in vigore del Regolamento Consob.

## 17. REGIME DI TRASPARENZA

Con riguardo ai profili di trasparenza nei confronti del mercato, la *Procedura*, ferma restando l'informativa *price sensitive*<sup>16</sup>, richiede la *comunicazione al mercato* delle *Operazioni di maggiore rilevanza* entro sette giorni dall'approvazione dell'operazione o dalla stipula del contratto o, in caso di cumulo di più Operazioni con una stessa parte correlata, entro quindici giorni.

Tale *comunicazione al mercato* deve essere effettuata mediante la pubblicazione di un *documento informativo*, redatto ai sensi dell'art. 5, commi 1-7, del Regolamento Consob, che descriva, tra l'altro:

- le caratteristiche dell'operazione;
- le motivazioni economiche della società emittente al compimento dell'operazione;
- le modalità di determinazione del corrispettivo dell'operazione.

Inoltre, con riferimento all'*informativa periodica* di cui agli artt.154-ter del TUF e 5, commi 8 e 9, del Regolamento Consob, la *Procedura* prevede l'obbligo che nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale vengano date informazioni su:

- a) le singole *Operazioni di maggiore rilevanza*;
- b) le altre Operazioni con Parti Correlate concluse nel periodo di riferimento che abbiano *influito in misura rilevante* sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Cassa;
- c) qualsiasi modifica o sviluppo delle Operazioni con Parti Correlate descritte nell'ultima relazione finanziaria annuale che abbiano avuto un *effetto rilevante* sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Cassa.

## 18. DELIBERE-QUADRO

Alcune Operazioni con Parti Correlate, sia di *minore* che di *maggiore rilevanza*, possono essere oggetto di *delibere-quadro* a condizione che, ai sensi dell'art. 12 del Regolamento Consob:

- i) riguardino categorie di Operazioni omogenee e sufficientemente determinate e riportino tutti gli elementi informativi delle relative Operazioni unitamente all'ammontare massimo delle Operazioni nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste;

---

<sup>16</sup> Nel senso che sia le *Operazioni di minore rilevanza* che le *Operazioni di maggiore rilevanza* sono comunque soggette alla disciplina di cui all'art. 114, comma 1, del TUF. A tal proposito l'art. 6 del Regolamento Consob prevede espressamente che "qualora un'operazione con Parti Correlate sia soggetta anche agli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 114, comma 1, del Testo unico, nel comunicato da diffondere al pubblico sono contenute, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi della predetta norma, le seguenti informazioni: a) l'indicazione che la controparte dell'operazione è una parte correlata e la descrizione della natura della correlazione; b) la denominazione o il nominativo della controparte dell'operazione; c) se l'operazione supera o meno le soglie di rilevanza identificate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), e l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione di un documento informativo ai sensi dell'articolo 5; d) la procedura che è stata o sarà seguita per l'approvazione dell'operazione e, in particolare, se la società si è avvalsa di un caso di esclusione previsto dagli articoli 13 e 14; e) l'eventuale approvazione dell'operazione nonostante l'avviso contrario degli amministratori o consiglieri indipendenti".

- ii) le *delibere-quadro* non abbiano efficacia superiore ad un anno;
- iii) le singole Operazioni concluse nell'ambito di *delibere-quadro* siano oggetto di completa e adeguata comunicazione al Consiglio di Amministrazione su base trimestrale.

## 19. CASI DI URGENZA

Ove espressamente consentito dallo statuto della Cassa, in caso di urgenza collegata a situazioni di crisi aziendale, fermo quanto previsto dall'art. 5 del Regolamento in tema di informazioni al pubblico, le Operazioni con Parti Correlate di competenza dell'Assemblea, o che devono essere da questa autorizzate, possono essere concluse, a condizione che:

- (a) il Consiglio di Amministrazione predisponga una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni di urgenza;
- (b) il Collegio Sindacale riferisca all'Assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
- (c) la relazione e le valutazioni di cui ai precedenti punti (a) e (b) siano messe a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti.

## 20. DIREZIONE E COORDINAMENTO

La presente *Procedura* si applica anche alle Operazioni con Parti Correlate:

- (a) poste in essere per effetto dell'attività di direzione e coordinamento della Cassa sulle Società controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, e
- (b) che, sulla base del vigente sistema di deleghe, debbono essere preventivamente esaminate o approvate dalla Cassa.

Devono in ogni caso essere preventivamente autorizzate dalla Cassa le Operazioni con Parti Correlate che le Società controllate, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, intendano porre in essere e che siano qualificabili come Operazioni di Maggiore Rilevanza e quelle previste dall'art. 136 del TUB.

Al fine di dare attuazione a quanto sopra previsto, le Società controllate, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, per il tramite delle competenti strutture della Cassa informano tempestivamente il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, il Comitato Parti Correlate ed il Direttore Generale, con le modalità di seguito indicate, riguardo alle Operazioni con Parti Correlate della Cassa che intendono approvare, trasmettendo le informazioni e la documentazione necessaria per dare corso a quanto previsto dalla presente *Procedura*.

Resta fermo quanto previsto dall'art. 2497-ter del codice civile. Pertanto le decisioni delle società soggette ad attività di direzione e coordinamento, quando da questa influenzate, devono essere analiticamente motivate e recare puntuale indicazione delle ragioni e degli interessi la cui valutazione ha inciso sulla decisione. Di esse viene dato adeguato conto nella relazione di cui all'art. 2428 del codice civile.

Gli organi competenti a deliberare, ove l'Operazione in esame non rientri tra i casi di esclusione di cui al precedente art. 16, applicano la procedura per le Operazioni di minore rilevanza prevista nel precedente art. 14.

## 21. COMUNICAZIONI ALLA SOCIETÀ

La competente struttura della Cassa:

- (a) definisce e aggiorna l'elenco delle Parti Correlate;
- (b) comunica l'elenco delle Parti Correlate al Consiglio di Amministrazione, al Direttore Generale ed al Comitato Parti Correlate;
- (c) comunica tempestivamente ai soggetti interessati l'inserimento nell'elenco delle Parti Correlate.

Le Parti Correlate della Cassa comunicano tempestivamente alla struttura incaricata le informazioni necessarie per consentire alla Cassa di adempiere agli obblighi previsti dal Regolamento e dalla *Procedura*.

La competente struttura della Cassa provvede altresì a:

- (a) istituire ed aggiornare l'elenco delle Operazioni con Parti Correlate;
- (b) effettuare periodicamente un'analisi volta ad individuare tutti i rapporti contrattuali esistenti con le Parti Correlate;
- (c) produrre, ai fini della redazione della relazione intermedia sulla gestione e della relazione sulla gestione annuale, un elenco:
  - (i) delle singole Operazioni di Maggiore Rilevanza concluse nel periodo di riferimento;
  - (ii) delle altre eventuali singole Operazioni con Parti Correlate, come definite ai sensi dell'art. 2427, comma 2, del codice civile, concluse nel periodo di riferimento, che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Cassa;
  - (iii) delle modifiche o sviluppi delle Operazioni con Parti Correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società nel periodo di riferimento e
  - (iv) delle Operazioni ordinarie soggette agli obblighi informativi di cui all'art. 5, comma 8, del Regolamento, che siano state concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, in caso di deroga agli obblighi di pubblicazione previsti per le Operazioni di Maggiore Rilevanza dall'art. 5, commi 1-7, del Regolamento;
- (d) comunicare il suddetto elenco al Consiglio di Amministrazione, al Direttore Generale ed al Comitato Parti Correlate;
- (e) segnalare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione, al Direttore Generale ed al Comitato Parti Correlate l'approssimarsi del superamento delle soglie di rilevanza, nelle ipotesi di cui all'art. 5 comma 2, del Regolamento;
- (f) predisporre e trasmettere periodicamente al Direttore Generale ed al Comitato Parti Correlate l'informativa da presentare al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sull'esecuzione delle Operazioni con Parti Correlate;
- (g) predisporre e trasmettere al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed al Direttore Generale le comunicazioni di cui all'art. 13, comma 3, lett. c) (i) del Regolamento, in tempo utile per la loro trasmissione alla Consob.

I Dirigenti con Responsabilità Strategiche della Società comunicano tempestivamente alla competente struttura della Cassa l'acquisto – da parte dei medesimi soggetti o dei propri Stretti Familiari – di partecipazioni che comportino il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole in una società.

## 22. COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale vigila sulla conformità della presente *Procedura* ai principi vigenti in materia e sulla sua osservanza.

Il Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2429, comma 2, codice civile e dell'art. 153 del Testo Unico della Finanza, riferisce all'Assemblea della propria attività svolta ai sensi del precedente comma 1.

## 23. MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

Le modificazioni della *Procedura* sono approvate dal Consiglio di Amministrazione previo parere del Comitato Parti Correlate. Nel caso in cui non siano in carica almeno tre Amministratori indipendenti troveranno applicazione i presidi alternativi di cui all'art. 12, comma 8.

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Comitato Parti Correlate, valuta con cadenza biennale se procedere ad una revisione della presente *Procedura*, tenendo conto, tra l'altro, dell'evoluzione normativa, dell'esperienza applicativa e della *best practice* che verrà a maturare in materia, nonché delle modifiche che dovessero intervenire negli assetti proprietari della Società.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il Direttore Generale sono investiti dal Consiglio di Amministrazione della Società di ogni più ampio potere ed attribuzione, da esercitare anche in via disgiunta tra loro, per dare piena e sostanziale attuazione alla presente *Procedura*.

## 24. ENTRATA IN VIGORE

La *Procedura* entra in vigore il 1 gennaio 2011. Con pari decorrenza è dunque abrogato il “Codice” approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 22.12.2005.

Le disposizioni che presuppongono una modificazione dello Statuto sociale saranno efficaci dal giorno in cui tale modificazione sia iscritta nel registro delle imprese.

A partire dall'1 dicembre 2010 trova applicazione l'art. 5 del Regolamento in materia di “Informazioni al pubblico sulle operazioni con Parti Correlate”, con la sola eccezione del comma 2 che trova applicazione a partire dall'1 gennaio 2011.

## 25. PUBBLICAZIONE

La *Procedura* e le sue successive modificazioni sono pubblicate senza indugio sul sito internet della Cassa.

San Miniato, 26 novembre 2010